

AUMENTANO LE PENSIONI DI GUERRA

Chissà se in un futuro dibattito sulla riforma dello Stato sociale si parlerà anche delle pensioni di guerra!

A più di cinquant'anni dall'ultimo conflitto, l'attenzione su queste rendite, passate più o meno indenni tra le "burrasche" che hanno travagliato in questi anni i pianeti della previdenza e dell'assistenza, sembra essersi spenta.

Eppure, la riconoscenza che il la nostra Patria porta a chi, vestito in grigio verde ha difeso la nazione, riportando lesioni o infermità fa sì che - a distanza di più di 60 anni - si paghino pensioni di guerra ed indennità simili a centinaio di migliaia di italiani (secondo i dati ISTAT superano le 230 mila unità) e che il tutto costi alle casse dello Stato un bel mucchio di quattrini.

Precisiamo subito: spesso i beneficiari di queste pensioni non sono veri e propri reduci perché questa pensione spetta, oltre che ai militari ed agli appartenenti ai corpi assimilati alle forze armate, anche ai civili quando, per fatti bellici, abbiano riportato lesioni o infermità tali da incidere sulla loro capacità lavorativa.

Nel frattempo sono in arrivo per queste pensioni i soliti aumenti d'inizio d'anno!

L'incremento è del 2,12 per cento in più rispetto alle misure vigenti lo scorso anno. L'aumento non riguarda solo le pensioni di guerra, ma anche gli assegni corrisposti ai grandi invalidi e a chi ha conquistato sul campo medaglie, croci di guerra e decorazioni di altro genere.

Rispetto ai pensionati dell'INPS e degli altri Enti previdenziali, l'incremento è sicuramente appetitoso (il 2,12 invece dello 0,0 per cento) e la differenza di trattamento è presto spiegata: mentre per aggiornare gli importi delle pensioni da lavoro si fa riferimento all'incremento del costo della vita, le rendite di cui stiamo parlando sono, invece, indicizzate in base agli incrementi delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria.

C'è, poi, un'altra importante differenza: il meccanismo di indicizzazione di queste rendite è, in genere, più favorevole di quello previsto per tutti gli altri pensionati perché la percentuale di aumento si applica per intero su tutto l'importo della pensione, contrariamente a ciò che avviene per le pensioni da lavoro dove l'incremento ISTAT si applica, per intero, solo sugli importi di pensione fino a tre volte il trattamento minimo e, in misura via via ridotta, sulle quote di pensioni eccedenti.

Va, infine, ricordato che i tutti i trattamenti pensionistici di guerra hanno carattere di risarcimento; ciò significa, in parole povere, che esse non subiscono trattenute fiscali in quanto non costituiscono reddito ne' per i titolari, ne' per il nucleo familiare a cui essi appartengono.

Queste differenze sono un'ulteriore dimostrazione dell'occhio di riguardo che il legislatore ha, da sempre, per i mutilati e gli invalidi di guerra (attenzione a non cadere in facili equivoci: è invalido di guerra anche il militare che ha subito danni fisici durante la leva militare).

Ad essi, poi, lo Stato riconosce, in aggiunta alla pensione, anche altre provvidenze.

Basti pensare alle agevolazioni concesse per il collocamento al lavoro, all'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari o, addirittura, alle facilitazioni ferroviarie.

Non tutti, però, gli invalidi di guerra sono trattati alla stessa maniera: queste facilitazioni sono differenziate in relazione al tipo di infermità riportata ed al reddito posseduto.

Ma torniamo all'inizio e vediamo quanto incasseranno nel 2016 i mutilati e gli invalidi di guerra?

Ecco, di seguito, i nuovi importi di quest'anno, suddivisi per categoria:

Tabella "C"

	Importo annuo 2015	Importo annuo 2016	Importo mensile
1^ categoria con o senza assegno di superinvalidita'	€ 7.735,61	€ 7.899,60	€ 658,30
2^ categoria	€ 6.960,67	€ 7.108,24	€ 592,35
3^ categoria	€ 6.177,55	€ 6.308,51	€ 525,71
4 ^categoria	€ 5.422,82	€ 5.537,78	€ 461,48
5^ categoria	€ 4.647,88	€ 4.746,42	€ 395,53
6 ^categoria	€ 3.874,30	€ 3.956,44	€ 329,70
7 ^categoria	€ 3.098,39	€ 3.164,08	€ 263,67
8 ^categoria	€ 2.323,44	€ 2.372,70	€ 197,72

Questi, invece, sono gli importi mensili, a seconda della categoria, del cosiddetto " assegno di super invalidità":

Tabella " E" - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'

	Importo	Importo annuo	Importo mensile
Lettera a	€ 22.298,21	€ 22.770,93	€ 1.897,58
Lettera a/bis	€ 20.068,07	€ 20.493,51	€ 1.707,79
Lettera b	€ 17.837,87	€ 18.216,03	€ 1.518,00
Lettera c	€ 15.607,69	€ 15.938,57	€ 1.328,21
Lettera d	€ 13.378,69	€ 13.662,32	€ 1.138,53
Lettera e	€ 11.148,50	€ 11.384,85	€ 948,74
Lettera f	€ 8.918,32	€ 9.107,39	€ 758,95
Lettera g	€ 6.689,36	€ 6.831,17	€ 569,26
Lettera h	€ 4.459,16	€ 4.553,69	€ 379,47
Assegno integrativo di 1^ categoria	€ 2.229,60	€ 2.276,87	€ 189,74

Lo scatto di gennaio produce, inoltre, i suoi effetti anche sul limite di reddito oltre il quale, per alcune di queste pensioni, non si ha più diritto alla prestazione: la soglia da non superare per il 2016 è fissata in **16.717,21** euro.

Per chi volesse conoscere le cifre di tutte le altre provvidenza, ecco dove reperire tutti gli importi: http://www.dag.mef.gov.it/normativa/pensioni/documenti/circ_973.pdf.pdf

ANCHE AGLI ORFANI E ALLE VEDOVE IL “RICORDO” DELLA PATRIA

La gratitudine del paese verso chi è deceduto o è rimasto invalido per eventi collegati ad eventi bellici (si pensi, da ultimo; ai caduti di Nassiriya o alle vittime delle missioni internazionali) non si estingue con la scomparsa del diretto interessato, ma prosegue, nel tempo, anche verso i familiari.

Le norme di legge in materia di pensione di guerra prevedono, infatti, che queste pensioni siano reversibili alla vedova ed agli eventuali orfani minorenni e a quelli maggiorenni riconosciuti inabili; talvolta, però, il diritto ad alcuni di questi trattamenti pensionistici (pensioni di guerra spettanti agli orfani maggiorenni inabili e ai genitori o ai collaterali del militare) è condizionato al possesso di specifiche condizioni di reddito.

Ci sono, però, alcune condizioni da rispettare. Il coniuge superstite ha diritto alla reversibilità a condizione che non sia stata pronunciata una sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite, passata in giudicato; gli orfani studenti universitari, invece, hanno diritto per la durata del corso legale di studi e comunque non oltre il compimento del 26 anno di età.

Nel caso di figli inabili maggiorenni il diritto alla pensione scatta a condizione che essi siano dichiarati inabili a qualsiasi proficuo lavoro dalla competente Commissione medica di verifica e che siano provvisti di un reddito imponibile inferiore al limite stabilito annualmente dalla legge e che per l'anno 2016 è di **16.717,21** euro annui.

Anche i genitori del titolare di una pensione di guerra hanno diritto alla reversibilità a condizione che siano a carico del defunto e siano privi di reddito o con un reddito inferiore, per il 2016, a **16.717,21** lordi.

Ci sono, però, anche altre condizioni diverse se si tratti del padre o della madre: il genitore, infatti, deve aver superato i 58 anni di età oppure risultare inabile al lavoro; per la madre, invece, è richiesta la vedovanza oppure, se risposata, la presenza di un coniuge inabile al lavoro.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente “Previdenza Flash” inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto “Previdenza Flash” e come testo “sì”